



Comune di Truccazzano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SETTORE 10 POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO NOTIFICHE

DICHIARAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO

(Art. 12 D.L. 21.03.1978, n. 59 convertito con modificazioni in L. 18.05.1978 n. 191).

DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI

(Art. 7 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni).

Il sottoscritto

DICHIARANTE					
	<i>(Cognome)</i>		<i>(nome)</i>		
	GG	MM	AA		
	<i>(Data di nascita)</i>		<i>(Comune di nascita)</i>		<i>(Provincia o nazione estera)</i>

(Residenza – Comune, provincia, via o piazza, nr. civico)

--

(Recapito telefonico)

ai sensi dell'art. 7 del D.lvo nr. 286/98, DICHIARA CHE DAL

FINO AL

A TEMPO INDETERMINATO

GG	MM	2	0		
GG	MM	2	0		

CESSIONARIO					
	<i>(Cognome)</i>		<i>(nome)</i>		
	GG	MM	AA		
	<i>(Data di nascita)</i>		<i>(Comune di nascita)</i>		<i>(Provincia o nazione estera)</i>
	<i>(Cittadinanza)</i>		<i>(residenza- Comune, provincia, via o piazza, nr. Civico)</i>		
	<i>GG / MM / AA</i>				

(Tipo documento) (Nr. Documento e autorità che ha rilasciato il documento) (data di rilascio)

(Autorità che ha rilasciato il documento)

(Recapito telefonico)

La presente dichiarazione viene resa in qualità di proprietario/intestatario dell'immobile sito in :

<i>(Comune)</i>		<i>(Provincia)</i>	
<i>(via o piazza)</i>	<i>(numero)</i>	<i>(interno)</i>	<i>(piano)</i>



Comune di Truccazzano
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
SETTORE 10 POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO NOTIFICHE

ALLEGATI:

- COPIA DI UN DOCUMENTO DEL DICHIARANTE
- COPIA DI UN DOCUMENTO DEL CESSIONARIO (COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA' O COPIA DEL PASSAPORTO – PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI E DEL VISTO D'INGRESSO – UNITAMENTE A FOTOCOPIA RICEVUTA ASSICURATA DELLE POSTE)
- COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PROPRIETA' O IL TITOLO DI GODIMENTO DELL'IMMOBILE (ATTO DI PROPRIETA', CONTRATTO DI LOCAZIONE, ETC.)
- IL MODULO DEVE ESSERE PRESENTATO COMPLETO DI TUTTI I SUOI ALLEGATI PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE INTERESSATO IN DUE COPIE CON FIRMA IN ORIGINALE O TRAMITE PEC

Luogo e data _____

firma del dichiarante

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286:

“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a dare comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.”

ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGGE 21 MARZO 1978 NR. 59 CONVERTITO IN LEGGE 18.5.1978 NR. 191

“Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l'obbligo di comunicare all'Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione nonché la generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento che il cedente deve richiedere al cessionario. La comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di P.S. o, ove questo manchi, al Sindaco). L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale. Le comunicazioni debbono avvenire entro le 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione. La comunicazione deve avvenire mediante consegna dell'apposito modulo, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza ovvero al Sindaco nei Comuni ove non c'è Commissariato, nella cui circoscrizione/Comune risulta l'immobile. La comunicazione può essere effettuata anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno”